



Gli
approfondimenti
di **Publika**

IL 17 MARZO 2011

Analisi, commenti e documentazione

A cura di
Gianluca Bertagna
Mario Ferrari
Barbara Parfazi

Numero 39
Marzo 2011

www.publika.it

Per ricevere questi approfondimenti gratuiti inviare una mail a info@publika.it

IL 17 MARZO 2011

A cura di Gianluca Bertagna, Mario Ferrari e Barbara Parfazi

Ormai è chiaro. Il 17 marzo 2011 oltre che per i festeggiamenti per l'unità di Italia verrà ricordato per il "giorno di ferie – non ferie" dei dipendenti pubblici.

La questione è molto delicata. Da una parte la chiara indicazione e volontà del legislatore, dall'altra le interpretazioni da parte dei sindacati.

Con questo approfondimento riportiamo la documentazione sulla problematica con qualche esempio pratico.

SOMMARIO

1. L'ORIGINE DELLA QUESTIONE E L'EMENDAMENTO	2
2. CASISTICHE PARTICOLARI.....	3
3. UNA BOZZA DI LETTERA AI DIPENDENTI.....	4

1. L'ORIGINE DELLA QUESTIONE E L'EMENDAMENTO

Il Decreto Legge n. 5 del 22 febbraio 2011, in corso di conversione ha portato gli operatori a diverse interpretazioni sulla gestione operativa della festività del 17 marzo 2011.

Art. 1

1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo, nella relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto-legge ha chiarito che "Il congedo ordinario dei pubblici dipendenti contempla infatti quattro giorni aggiuntivi, in corrispondenza delle festività sopresse di San Giuseppe, dell'Ascensione, del Corpus Domini e, appunto, del 4 novembre (combinato disposto della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, dell'art. 6 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'art. 1 del DPR 28 dicembre 1985, n. 792). In tal modo, l'effetto derivante dalla compensazione tra 17 marzo e 4 novembre, come disposto dal provvedimento, si risolve nella circostanza che i lavoratori non potranno disporre in piena libertà, secondo le loro esigenze, di tutte e quattro le giornate di riposo compensativo, essendo sostanzialmente previsto l'obbligo ex lege che uno di questi riposi cada nella giornata del 17 marzo."

L'iter di approvazione della legge di conversione dovrà concludersi entro il 24 aprile 2011. Nell'ultimo emendamento al disegno rileviamo la presente modifica:

"2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre, **ovvero, ove non esplicitamente prevista nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nei diversi settori, per una delle quattro festività sopresse civili o religiose regolate dai contratti collettivi nazionali medesimi, non si applicano a tale ricorrenza ma**, **non si applicano ad una di tali ricorrenze ma** in sostituzione alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia proclamata il 17 marzo 2011.

Concludendo, salvo ulteriori emendamenti in sede di conversione del decreto-legge, **l'assenza per la festa nazionale del 150° anniversario dell'Unità d'Italia verrà compensata con la decurtazione di**

uno dei 4 giorni di riposo previsti dall'articolo 18, comma 6, del CCNL 6.7.1995 (o corrispondente disposizione per il personale soggetto a diverso CCNL).

2. CASISTICHE PARTICOLARI

Lavoratore a part-time verticale

In caso di lavoratore con rapporto a tempo parziale verticale che non contempla la prestazione lavorativa nel giorno di giovedì, e quindi nemmeno giovedì 17 marzo, va comunque decurtata una giornata di festività o restano riconosciute per intero le 4 festività soppresse? Lo stesso quesito si pone per i neo assunti dopo il 17 marzo.

Chiarito che d'imperio il 17 marzo 2011, festa nazionale per il 150° dell'Unità d'Italia, assorbirà una delle quattro giornate riconosciute ai dipendenti di Regioni ed Autonomie Locali dall'art. 18, comma 6, del CCNL 06/07/1995 si chiarisce di seguito come regolarsi di fronte alle casistiche prospettate nel quesito.

L'Aran nella risposta ad analogo quesito 795-1811 sostiene che *“Nel comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali non esiste alcuna disposizione che consenta di pagare o di compensare il caso di una festività cadente in giorno non lavorativo. Il CCNL ha disciplinato in modo esaustivo tutta la materia delle ferie e delle festività e non consente rinvii di alcun genere.”*

Quindi nel caso di prestazione lavorativa in part-time verticale con festività 17 marzo cadente in un giorno non lavorativo al dipendente va comunque conteggiata in riduzione una delle festività soppresse previste dal CCNL.

Lavoratori assunti per una parte di anno

La questione è probabilmente la più delicata. Da una parte infatti la compensazione potrebbe avvenire "ex-lege", in via astratta e generale a monte di ogni altro ragionamento, in modo da mettere tutti sullo stesso piano, senza fare distinzioni tra i singoli rapporti di lavoro o casistiche varie (part-time verticali, periodi inferiori all'anno, sani, malati, maternità, ecc.).

In questo caso, in presenza di lavoratori assunti per una parte dell'anno 2011, il computo dei giorni di riposo di cui all'articolo 18, comma 6, dovrà essere riproporzionato prendendo come base i tre giorni spettanti, pertanto un dipendente assunto per 8 mesi (indipendentemente che questi comprendano o escludano il 17 marzo), spetteranno 2 giorni di riposo compensativo ($3/12 \cdot 8$).

Dall'altra ci potrebbe stare l'interpretazione basata su quanto ha da sempre chiarito l'Aran, ovvero che il calcolo delle festività soppresse spettanti segue il medesimo meccanismo delle ferie perchè ad esse equiparate. Per il dipendente neo assunto così come previsto dall'art. 18. co. 7 del CCNL il calcolo in corso d'anno va fatto quindi per dodicesimi. Fatta questa considerazione al neo assunto spetterà 1 giorno di festività soppressa ogni 3 mesi. Durante il primo trimestre 2011 maturerebbe un giorno di festività soppressa che va a coprire il 17 marzo, questo che "sia presente o assente".

Dipendente in congedo obbligatorio post partum

In caso di congedo obbligatorio vi è la maturazione degli istituti disciplinati dall'art. 18 del CCNL 6/7/1995 e cioè le ferie e le 4 giornate di cui alla L. 937/77.

L'Aran nella risposta ad analogo quesito 795-1811 sostiene che *“Nel comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali non esiste alcuna disposizione che consenta di pagare o di compensare il caso di una festività cadente in giorno non lavorativo. Il CCNL ha disciplinato in modo esaustivo tutta la materia delle ferie e delle festività e non consente rinvii di alcun genere”*

Alla lavoratrice in congedo obbligatorio, pertanto, va comunque conteggiata in riduzione una delle festività soppresse previste dal CCNL.

Dipendente in malattia

Ai dipendenti in malattia nella giornata del 17 marzo 2011 o in periodo che comprenda tale giornata spetta il medesimo trattamento sopradescritto. Ai fini del trattamento economico si applica la decurtazione per i primi 10 giorni secondo la disciplina della L. 133/2008.

Dipendente in turno

In caso di prestazione in turno del personale si applicano le disposizioni contrattuali in materia di giornate festive infrasettimanali e pertanto agli stessi spetterà il pagamento dell'indennità di turno "festivo" ai sensi dell'art. 22, comma 5 del CCNL 14/09/2000 e nessun'altra remunerazione aggiuntiva. Invece, in linea sia con le indicazioni sia dell'Aran che del Ministero dell'Interno, al dipendente turnista che, a causa dell'articolazione dei turni di lavoro, non usufruisce del riposo settimanale casualmente coincidente con una festività infrasettimanale, spetta la remunerazione della prestazione secondo quanto disposto dall'art. 24.

3. UNA BOZZA DI LETTERA - COMUNICAZIONE

Al Segretario comunale
Ai Dirigenti
Ai Dipendenti

OGGETTO: Festa nazionale del 17 marzo 2011. Disposizioni.

Come è noto il Decreto-legge 22 febbraio 2011, n° 5 ha stabilito che il giorno 17 marzo 2011 "... è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260. 2." e che "Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private ... gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia...".

Tale disposizione ha dato adito a diverse interpretazioni sulle conseguenze pratiche per i dipendenti della festività in questione. Da ultimo è intervenuto lo stesso Governo che nella relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge ha chiarito: "Il congedo ordinario dei pubblici dipendenti contempla infatti quattro giorni aggiuntivi, in corrispondenza delle festività sopresse di San Giuseppe, dell'Ascensione, del Corpus Domini e, appunto, del 4 novembre (combinato disposto della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, dell'art. 6 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'art. 1 del DPR 28 dicembre 1985, n. 792). In tal modo, l'effetto derivante dalla compensazione tra 17 marzo e 4 novembre, come disposto dal provvedimento, si risolve nella circostanza che i lavoratori non potranno disporre in piena libertà, secondo le loro esigenze, di tutte e quattro le giornate di riposo compensativo, essendo sostanzialmente previsto l'obbligo ex lege che uno di questi riposi cada nella giornata del 17 marzo."

Pertanto, salvo differenti previsioni che potrebbero essere inserite nella legge di conversione o diverse interpretazioni ufficiali da parte del Governo, la festività del 17 marzo 2011 verrà compensata con la decurtazione di uno dei 4 giorni di riposo previsti:

- per il segretario comunale, dall'articolo 20, comma 4, del CCNL 16 maggio 2001;
- per i dirigenti, dall'articolo 17, comma 2, del CCNL 10.04.1996;
- per il personale del comparto, dall'articolo 18, comma 6, del CCNL 6.7.1995.

Al personale in regime di tempo parziale verticale o assunto solo per una parte di anno si applicherà il riproporzionamento dei riposi tenendo conto di 3 giorni, anziché 4.

Si ricorda che nel caso di lavoro prestato nella giornata del 17 marzo si applicheranno le disposizioni contrattuali in materia di giorni festivi infrasettimanali.

=====

Se avete a disposizione pareri che Aran, Corte dei Conti, Funzione Pubblica o altri Istituti hanno rilasciato ai Vostri enti e ritenete che gli stessi si possano condividere con i colleghi potete inviarli a info@publika.it. Provvederemo ad inserirli nei nostri approfondimenti gratuiti. Grazie.